



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME  
UFFICIO DI PRESIDENZA


Decreto n. 84/2025

**Oggetto: provvedimento ex art. 175 bis co. 4 c.p.p. Difetto dei presupposti per un corretto funzionamento dell'applicativo APP in relazione all'adozione ed al deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale;**

Il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO;

premesso che l'art. 1, commi I e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) ha apportato modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4. a decorrere dall'1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale. nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione ... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati al comma 1, lettere a), b) e c). il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX. e di cui al libro VI. titoli II. V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche..."*

rilevato che, per effetto di tale novità normativa, come è noto, già a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime obbligatorio del cosiddetto binario unico (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni), avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare). Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché di quelli riguardanti l'udienza dibattimentale e quella predibattimentale accanto al regime del binario unico delle archiviazioni di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché della riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;

  
Il Presidente  
Dott. Giovanni Garofalo


rilevato, altresì, che l'art. 175-bis c.p.p., prevede – in via principale – che il malfunzionamento dei sistemi informatici sia certificato dal DGSIA del Ministero della Giustizia ed attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, così da consentire al Dirigente dell'ufficio Giudiziario di darne notizia ai soggetti interessati, che, dunque - a decorrere dall'inizio del malfunzionamento e sino alla fine dello stesso, di cui verrà fatta attestazione e data comunicazione con le medesime modalità - sono autorizzati dalla legge (quindi senza la necessità di una specifica autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio; n.d.r.), a redigere atti e documenti in forma di documento analogico ed a depositarli con modalità non telematiche; e – in secondo luogo - allorché nessuna attestazione di malfunzionamento venga fatta dal DGSIA, ma il Dirigente dell'Ufficio abbia accertato tale malfunzionamento, che lo stesso potrà, ai sensi del comma 4 dell'art. 175-bis c.p.p., provvedere personalmente alla sua attestazione e comunicazione ai soggetti interessati, che risultano in tal modo autorizzati a redigere atti e documenti in forma di documento analogico ed a depositarli con modalità non telematiche;

letta la relazione del MAGRIF, Settore Penale, depositata in data 30 giugno 2025 (e che fa seguito alle precedenti relazioni, da ultimo quella 1° aprile 2025, con attestazione delle relative criticità tecniche ed organizzative e condivise appieno le considerazioni in essa contenute, circa le già riscontrate criticità e quelle non ancora preventivabili, anche tenuto conto del circoscritto lasso temporale concesso all'Ufficio per adeguarsi alla normativa obbligatoria);

sentito il Presidente della Sezione Penale, dott.ssa Angelina SILVESTRI;

rilevato che - all'interno della relazione in oggetto e rispetto a quanto già illustrato con le precedenti relazioni - si segnala come l'applicativo App sia attualmente utilizzato per la maggioranza delle incombenze dell'Ufficio, progresso costantemente monitorato dal gruppo di lavoro istituito dal Presidente della Sezione Penale in data 13 febbraio 2025, quanto alle persistenti criticità:

- che si segnalano, parimenti, problematiche nelle ipotesi in cui magistrati assegnati all'Ufficio Dibattimento svolgano funzione G.I.P.- G.U.P, giacché in tali casi, pur essendo stata operata la relativa profilazione, è a loro impedito depositare digitalmente provvedimenti;
- che medesima problematica si riscontra ogni qual volta un magistrato sostituisca nel corso del processo un collega assente, eventualità che richiede una *macchinosa procedura informatica* di modifica del magistrato assegnatario per ogni singolo procedimento;
- che permane l'assenza, all'interno delle singole aule, di postazioni informatiche utilizzabili dalle parti, per cui è a loro impedito il deposito di documentazione nel corso dell'udienza, circostanza che implica un necessario rinvio del processo;
- sul punto, dopo un'interlocuzione con l'Ufficio di Procura, si evidenzia – altresì - come lo stesso Ufficio da ultimo citato presenti problematiche per depositare documentazione digitale anche tramite i propri PC;
- rilevato che il medesimo Ufficio ha poi segnalato l'impossibilità di depositare tramite APP i decreti di citazione diretta a giudizio, per cui – anche a data attuale - non viene ancora assicurato il corretto flusso digitale dei processi per come in tal modo incardinati;

  
Il Presidente  
Dot. Giovanni Garofalo

- che non risultano completamente colmate alcune carenze tecniche strutturali, che impediscono il regolare funzionamento dell'applicativo APP, come - a mero titolo esplicativo ed esemplificativo - nei procedimenti di *sospensione del processo con messa alla prova*, di *sostituzione della pena detentiva con pena alternativa*, di *separazione dei processi* e di *archiviazione*, in ipotesi diverse dall'emissione del decreto o dell'ordinanza di archiviazione;
- che si segnalano - comunque - frequenti bugs di sistema, sempre prontamente segnalati agli uffici preposti, che comportano un rallentamento nella predisposizione e nella lavorazione degli atti;
- per tali ragioni, pur evidenziando il costante ed egregio impegno posto in essere da tutti gli operatori, il MAGRIF suggerisce l'opportunità di una proroga di quanto già disposto con Decreto n. 2/2025 dal Presidente del Tribunale, per il periodo di tempo che si riterrà opportuno (vedi relazione MAGRIF Settore Penale; in atti);
- rilevato che l'obbligo di deposito telematico di documenti, memorie ed atti, per le parti e per il Giudice, rende necessaria la dotazione delle aule, in cui si celebrano udienze preliminari e dibattimenti, di postazioni PC dalle quali si possa accedere ad APP, per consentire la consultazione tempestiva, nel contraddittorio dell'udienza, delle produzioni telematiche reciproche delle parti, riservando l'eventuale adozione di protocolli finalizzati a prevedere termini ordinatori relativi alla produzione documentale delle parti per l'udienza al fine di prevenire dilazioni non consentite dei tempi di celebrazione dei processi;
- considerato che è stata nelle more integralmente completata la procedura di profilazione degli utenti, come da ultimo già raccomandato dal Ministero della Giustizia con nota dell'8 gennaio 2025, prot. M\_dgGAB.08/01/2025-0000439.U – avente ad oggetto "*processo penale telematico-DM 29 dicembre 2024 n. 206- Profilatura e Firme Digitali*", contestualmente inviata dallo scrivente per conoscenza agli uffici interessati in pari data;
- ritenuto necessario, in ragione di quanto sopra esposto, al fine di evitare che le problematiche già rilevate e le criticità ragionevolmente prevedibili, desumibili dalla nota di cui in premessa, possano avere ripercussioni sul regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale, continuare ad autorizzare i Magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare i relativi atti in formato nativo analogico, perlomeno - in via cautelativa ed in attesa della definitiva risoluzione delle problematiche come sopra evidenziate – sino alla data del 30 settembre 2025, così da consentire le opportune verifiche, per come evidenziate nella relazione di cui in premessa, con riserva di eventuale, ulteriore rivalutazione circa la risoluzione o il protrarsi delle dette criticità;

P.Q.M.

Visto l'art. 175 bis, comma 4 c.p.p.;

**DISPONE** l'ulteriore proroga sino alla data del **30 settembre 2025** dell'efficacia del Decreto Presidenziale n. 2 del 2025, con la conseguenza che i Magistrati, il personale amministrativo e quello comunque interessato sia autorizzato a redigere e depositare anche con modalità analogiche e non telematiche gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni in tutti i casi di cui alla disciplina di cui

  
Il Presidente  
Giovanni Garofalo

Decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27 dicembre 2024 n. 206, ferme restando le modalità già in vigore in relazione alle ipotesi già precedentemente disciplinate.

Ai sensi dell'art. 11 ter comma 3 c.p.p., gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico ed inseriti nel fascicolo informatico a cura del personale di cancelleria, salvo che per la loro natura e specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

Si pubblichi con la massima urgenza ed evidenza possibile sul sito WEB del Tribunale.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente di Sezione, ai Giudici Togati ed Onorari del settore penale, al R.I.D. ed al MAGRIF per il settore penale giudicante, ai Funzionari del Settore Penale, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Lamezia Terme, 30 giugno 2025.

*Il Presidente del Tribunale*  
*dott. Giovanni GAROFALO*  
*Il Presidente*  
Dott. Giovanni Garofalo